



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause riunite iscritte ai nn. 33594 e 40535 del ruolo generale per l'anno 2015 trattenute in decisione all'udienza del 5.7.2016 e vertenti

TRA

GALLITTO ORNELLA E MAMBELLA LORENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b;

RICORRENTI

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro Tempore, rappresentato e difeso dalla d.ssa Ada La Posta, funzionario in servizio presso il Ministero convenuto ed elettivamente domiciliato in Roma Piazzale della Farnesina 1 presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi, ritualmente notificati alla controparte, i ricorrenti indicati in epigrafe, convenivano in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) al fine di ottenere pronuncia di accertamento del loro diritto all'integrale corresponsione



dell'assegno di sede previsto dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni con conseguente condanna al pagamento in loro favore, rispettivamente, delle somme di € 90.881,31 (Gallitto) e € 20.856,76 (Mambella) o quelle diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Allegavano di avere prestato servizio all'estero, negli istituti scolastici specificamente indicati in ricorso, rispettivamente, la Gallitto, negli anni scolastici 2010/2011 (dal 7.9.2010 al 17.7.2011), 2011/2012 (dal 1.2.2012 al 15.7.2012), 2012/2013 (dal 11.9.2012 al 14.7.2013), 2013/2014 (dal 13.9.2013 al 13.7.2014) e 2014/2015 (dal 9.9.2014 al 12.7.2015) ed il Mambella negli anni scolastici 2013/2014 (dal 28/4/2014 al 30/6/2014) e 2014/2015 (dal 9.9.2014 al 26.10.2014 e dal 10.11.2014 al 31.1.2015), quale docenti supplenti temporanei "non residenti" con incarico conferito direttamente dal dirigente di tali istituti ai sensi dell'art. 651 del d.lgs. n. 297/1994.

Lamentavano di avere percepito per tale servizio, oltre alla retribuzione di base, un assegno di sede in misura ridotta rispetto a quanto previsto dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (in particolare in base alle disposizioni dettate, dal combinato disposto dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e del dpr 18/1967 in materia di trattamento economico del personale di un diplomatico del MAECI per i servizi prestati all'estero) allegando l'illegittimità, in relazione al trattamento economico dovuto ai supplenti non residenti in servizio all'estero, della contrattazione collettiva del Comparto Scuola e in particolare dall'art. 106 quadriennio 2006/2009 C.C.N.L.

Il MAECI si costituiva in tutti i menzionati giudizi affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Contestava la quantificazione del dovuto così come effettuata nei ricorsi introduttivi del



presente giudizio ed eccepiva, limitatamente alla ricorrente Gallitto, la parziale prescrizione del credito oggetto di domanda.

I giudizi venivano riuniti all'udienza del 10/3/2016.

All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.

Si premette innanzitutto che non risulta contestata la prestazione da parte dei ricorrenti, negli anni scolastici allegati nei rispettivi ricorsi, di attività insegnante supplente "non residente" presso gli istituti scolastici all'estero ivi indicati.

I ricorrenti fondano le loro rivendicazioni, in particolare, sull'applicabilità al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, alla cui stregua il trattamento economico accessorio del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri resta disciplinato dal d.p.r. 18/1967 nonché dalle altre pertinenti normative di settore del ministero convenuto, tra cui gli artt. 651 e 658 del d.lgs. n. 297/1994 evidenziando come tali disposizioni, in merito all'assegno di sede, non operino alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.

Ritiene il Tribunale, in conformità ad un diffuso anche se non unanime indirizzo della giurisprudenza di merito, che tale rivendicazione sia fondata.

Si ritiene in particolare di aderire alle condivisibili motivazioni di cui alla sentenze di questo stesso Tribunale n. 4776/2105 e n. 4242/2016 (Giud. Luna).

L'art. 58 del dpr 18/1967 (nella sua formulazione attualmente vigente, introdotta dalla l. n. 109/2003) rinvia, per quanto riguarda le scuole e gli altri istituti educativi all'estero "*alle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento*".

La disciplina del personale del servizio scolastico all'estero è attualmente costituita dal d.lgs. n. 297/1994.



Il suddetto d.lgs. nel prevedere la facoltà per lo Stato “*di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative*” attribuendo la relativa competenza al ministero convenuto “*per mezzo degli agenti diplomatici e consolari*” (art. 625) prevedendo altresì che il personale di tali istituzioni sia normalmente costituito da un apposito contingente di personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca collocato fuori ruolo avente particolari requisiti (artt. 626 e 639 e ss.).

Il d.lgs. 297/1994 disciplina anche le supplenze conferite al personale non di ruolo, disponendo in particolare (per quanto più specificamente rileva ai fini della presente decisione), all'art. 651, la possibilità, per il direttore di istituto, (qualora non sia possibile provvedere mediante assegnazione al personale residente nel Paese ospite o qualora sia obbligatorio, in tale ambito territoriale, applicare la legge locale in materia) di conferire tali incarichi a personale (non di ruolo) non residente nel paese ospite.

L'art. 651 prevede, in tal caso, che la retribuzione dei supplenti, oltre ad essere determinata “*in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate*”, sia “*determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658*”.

L'art. 658 (nel testo introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 62/1998 e successive modifiche) a sua volta dispone, in particolare, che “*Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale...compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni*



*dalla tabella di cui al comma 9; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”.*

La norma menzionata attribuisce quindi chiaramente a tutto il personale che presta servizio presso istituzioni scolastiche all'estero (senza effettuare alcuna distinzione in ordine al fatto che lo stesso sia in ruolo o meno) il diritto a percepire un assegno di sede, di natura non retributiva, mirante esclusivamente a consentire ai lavoratori di far fronte ai disagi connessi alla prestazione di lavoro resa fuori del territorio metropolitano.

Nel disegno del legislatore quindi, ed in ossequio al generale principio di parità di trattamento stabilito originariamente dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell'art 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti i lavoratori che prestano servizio presso istituti scolastici all'estero, sopportando tutti i medesimi disagi connessi alla prestazione fuori del territorio metropolitano, oltre a percepire il medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale che opera in Italia, ricevono un assegno di sede, di carattere in senso lato indennitario, costituito da una base uguale per tutti a parità di mansioni, e da una parte variabile in considerazione delle condizioni esistenti nelle singole sedi.

Tale situazione si è modificata per effetto della disciplina contrattuale collettiva, la quale prevede” *A decorrere dal primo marzo 2000 la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione*



*dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita” ( attualmente art. 106, comma 2, del CCNL per il quadriennio 2006-2009).*

Le fonti collettive, quindi, mentre hanno lasciato invariato il principio di parità di trattamento tra lavoratori in servizio in Italia e lavoratori in servizio all'estero quanto alla retribuzione propriamente detta, hanno invece previsto un "blocco" del trattamento complessivo del personale precario alla data del marzo 2000 riducendo l'assegno di sede così che il trattamento complessivo rimanga appunto invariato nella misura in atto alla data del primo marzo 2000.

Tale disciplina contrattuale appare in contrasto con la previsione dell'art. 45, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 ove prevede che *“Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri”*.

Trattasi di norma, alla quale deve attribuirsi natura imperativa e che si ritiene applicabile anche ai ricorrenti essendo espressamente rivolta tra l'altro alla generalità del *“personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso ...le istituzioni culturali e scolastiche”*.



Tale disposizione fa espresso riferimento al personale del Ministero degli affari esteri che presti servizio anche presso le istituzioni culturali e scolastiche.

Poiché presso le scuole all'estero operano, come detto, ordinariamente, personale del Ministero dell'istruzione collocato fuori ruolo ed anche i supplenti, quali lavoratori a tempo determinato che costituiscono direttamente il rapporto di lavoro con il Ministero degli Esteri, non sembrano esservi ragioni per ritenere che tale personale sia escluso dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, tanto più se si considera che il dpr. n. 18/1967 contiene un espresso rinvio alla disciplina di settore per quanto riguarda le scuole e gli istituti educativi all'estero e comunque alle normative pertinenti di settore tra cui vi è la Parte V del d. lgs. n. 297/1994 che detta compiuta ed ampia disciplina di tali scuole ed istituti configurandoli come strutture proprie dell'amministrazione degli esteri che tuttavia, data la natura del servizio, opera di concerto con quella dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Né potrebbe ritenersi che l'art 45, comma 5, faccia riferimento esclusivo al personale amministrativo (segretari, contabili, ecc.) presenti presso le scuole italiane all'estero e non ai docenti, giacchè tali scuole, come sopra rammentato, operano utilizzando normalmente personale di ruolo del Ministero dell'istruzione sia per quanto riguarda l'amministrazione, il coordinamento e la vigilanza (art. 626 d.lgs, n. 297/1994) sia per quanto riguarda i docenti (art 639 d.lgs. n. 297/1994), ovvero impiegando, per le supplenze, direttamente personale assunto con contratti a tempo determinato.

In difetto di specificazioni o di espresse deroghe, non sembra esservi quindi motivo per ritenere che la disposizione di cui all'art. 45, comma 5, dlgs. n. 165/2001 si riferisca esclusivamente a personale di ruolo del



Ministero degli Affari Esteri e non anche a personale dal medesimo ministero dipendente ma avventizio.

La disposizione dell'art 45, comma 5, costituisce norma di carattere imperativo ex art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, essa non può essere derogata dai contratti collettivi.

La menzionata disciplina della contrattazione collettiva è peraltro in contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999.

La clausola 4 dell'Accordo quadro dispone, invero: *"1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sodali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

Rammentato che l'Accordo quadro recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE è vincolante sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni (v. Sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2006 - Adeneler, punto 54), le clausole dei contratti collettivi del settore scuola che impongono il "blocco" della misura dell'indennità di sede soltanto per i lavoratori a tempo determinato non sono giustificabili non apparendo alcuna ragione di



carattere oggettivo per ritenere giustificata l'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di un trattamento economico, finalizzato a sopperire alle medesime esigenze, minore di quello attribuito ad un lavoratore a tempo indeterminato, tanto più che entrambi ne beneficiano esclusivamente per il tempo in cui prestano servizio all'estero.

Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 106 del CCNL per il Comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 nella parte in cui attribuisce "un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contatto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita".

Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti a percepire, per i periodi di servizio all'estero indicati in ricorso, l'assegno di sede previsto dall'art. 658 d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche, in misura integrale proporzionata alla durata del servizio reso ed al numero di ore di insegnamento.

Quanto alla determinazione del dovuto dovrà farsi riferimento ai conteggi analitici formulati, in via subordinata, nella comparsa di costituzione del ministero convenuto (all. n. 2 bis e 11 della comparsa di costituzione del ministero, rispettivamente, nei giudizi n. 33594/2015 e 40535/2015), conteggi correttamente formulati e a cui parte ricorrente ha espressamente aderito all'odierna udienza.

Devono inoltre reputarsi prescritti, con riferimento alla ricorrente Gallitto, i crediti retributivi maturati anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, data quest'ultima che, in assenza di allegazioni e prove sulla data in cui è stato realmente effettuato tale incumbente, non può reputarsi essere avvenuta prima del 25.2.2016 data di costituzione in giudizio del MAECI.



Ciò in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale (applicabile ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., al trattamento economico oggetto di controversia con termine decorrente dalla fine di ognuno dei servizi a tempo determinato prestati dalla Gallitto) tempestivamente e ritualmente sollevata dall'amministrazione resistente.

Tale eccezione non può che reputarsi fondata non avendo il ricorrente (come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.) fornito prova dell'effettuazione di atti interruttivi aventi data anteriore.

Non potranno pertanto reputarsi dovute alla ricorrente Gallitto le maggiori somme maturate, a titolo di assegno di sede, per i servizi di supplenza prestati sino al 21.2.2011 (evidentemente prestati in adempimento del contratto di supplenza in data 14.9.2010 prodotto come parte dell'all. n. 1 del ricorso), quantificabili, così come si desume dai conteggi prodotti in allegato alla comparsa di costituzione dell'amministrazione resistente (all. n. 2 bis) in complessivi € 10.792,79 (€ 1.558,44 per il mese di settembre 2010, € 1.948,06 per ciascuno dei mesi da ottobre a dicembre 2010, € 1.994,22 per il mese di gennaio 2011 e € 1395,95 per il mese di febbraio 2011).

Quanto dovuto ai ricorrenti dovrà pertanto essere determinato negli importi di € 79.858,85 (€ 90.651,64 - € 10.792,79) per la ricorrente Gallitto e di € 11.253,00 per il ricorrente Mambella.

Non può però ritenersi dovuto il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Sul punto è sufficiente osservare che in tema di accessori dei crediti di lavoro, l'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 ha introdotto il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi il cui diritto alla percezione non sia maturato entro il 31 dicembre 1994.

Tali i motivi della presente decisione.



La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per i periodi di servizio all'estero indicati nei rispettivi ricorsi, l'assegno di sede previsto dall'art. 658 d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche, in misura integrale proporzionata alla durata del servizio reso ed al numero di ore di insegnamento, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme di € 79.858,85 in favore della ricorrente Gallitto e di € 11.253,00 in favore della ricorrente Mambella. In tutti casi oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800 oltre Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Roma, 5.7.2016

Il Giudice

